

La **IV Direttiva Europea Antiriciclaggio** (*Direttiva Ue 2015/849*) contempla verifiche differenziate sulla base di approcci orientati al rischio. Questo senza trascurare le tutele previste nell'**Unione Europea** ed in particolare il ricordato dalla **Carta di Nizza**, che tutela i diritti dei Cittadini Europei.

Di fatto, la **Direttiva** deve essere applicata *in modo tale da non essere discriminatoria riguardo le valutazioni del rischio nell'ambito dell'Adeguata verifica della Clientela*. Tutto questo comporta che la valutazione del rischio nell'ambito dell'Adeguata verifica deve compiersi **nel rispetto del divieto di qualsiasi discriminazione**.

Tuttavia, le forme di trattamento automatizzato basate sui *big data* potrebbero comportare profilazioni non consentite dalla **IV Direttiva** stessa.

Di conseguenza occorre analizzare la **norma**, verificando quali possano essere i limiti per determinare il raggio di azione permesso per il rispetto dei parametri e dei diritti e per evitare la creazione di aree geografiche o di Cittadini Europei di diverso peso.

Photo by [luca.sartoni](#) 